ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1866 del 24/04/2020

Oggetto Adozione AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ART. 3 D.P.R. 59/2013 - modifica sostanziale ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE di ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA (PC)

DITTA RACCORDI FORGIATI S.R.L.

Proposta n. PDET-AMB-2020-1907 del 23/04/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA (PC) DITTA RACCORDI FORGIATI S.R.L.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2278 del 11.5.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 Arpae ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione raccordi" svolta dalla ditta RACCORDI FORGIATI S.R.L. nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone loc. Vascellino di Nibiano e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alta Val Tidone in data 28.5.2018 prot. 8111. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- ➤ autorizzazione a n. 2 scarichi rispettivamente S1 di acque di acque reflue di industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), S2 di acque reflue domestiche entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- > comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

- 1. l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal competente SUAP con nota n. 7115 del 19.7.2019 (prot. Arpae n. 114206 del 19.7.2019), presentata dalla ditta RACCORDI FORGIATI SRL:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.
 152/2006 e smi, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - o per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue rispetto alle quali viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene
 l'impatto acustico rispetto al quale viene dichiarato che trattasi di modifica sostanziale;
- 2. la nota n. 120438 del 31.7.2019 con cui il SAC di Arpae chiedeva al Comune l'espressione del parere relativamente alle emissioni in atmosfera e di verificare, con riferimento all'art. 4 c.1 del DPR 59/2013, la necessità di acquisire autorizzazioni, comunicazioni/nulla osta con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla L.447/1995 di competenza comunale, nonché all'Azienda USL di formulare parere in merito alle emissioni in atmosfera;
- 3. la nota 121446 del 1.8.2019 con cui il SAC di Arpae chiedeva al ST di Arpae di formulare la relazione tecnica relativamente alle emissioni in atmosfera;

Considerato che:

- 1. le modifiche consistono nell'installazione di due nuovi forni di forgia aventi la potenza di 1200 kW ciascuno e generanti le emissioni E27 ed E28 e nell'aumento di durata di funzionamento giornaliero delle emissioni E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20, E21 ed E23;
- 2. risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, quindi non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 3. presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue, relativamente ai quali viene dichiarato che trattasi di "proseguimento senza modifiche", entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" come di seguito classificati:
- a) scarico \$1 di acque di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), in uscita da un disoleatore al quale confluiscono le acque reflue della torre di raffreddamento, parte delle acque meteoriche e parte di quelle domestiche in uscita dalle fosse Imhoff. I quantitativi giornalieri scaricati e le analisi hanno evidenziato che le acque reflue generate nel processo produttivo rispettano i limiti di cui alla tabella 1, punto 5), della deliberazione G.R. 2° 1053/2003, ed ibn carico organico generato risulta minore di 50 A.E.;
- b) scarico S2 di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del nuovo capannone capannone) in uscita da un sistema di trattamento costituto da una fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 11 A.E.;

ACQUISITI i seguenti contributi:

- 1. nota n. 80243 del 19.8.2019 (prot. Arpae n. 128724 del 19.8.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole ricordando quanto segue:
 - l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici.
 - la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;
- 2. nota n. 128921 del 19.8.2019 con cui il ST di Arpae trasmetteva parere favorevole relativamente alle emissioni, indicando limiti e prescrizioni;
- 3. il parere favorevole espresso dal Comune di Alta Val Tidone con nota del 6.02.2020 (prot. Arpae n. 19320 di pari data);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge guadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)" svolta dalla RACCORDI FORGIATI SRL (C. FISC. 01422090330) avente sede legale nel Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. Cà Vascellino di Nibbiano svolta nello stabilimento sito in Località La Casetta di Nibbiano a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi:
 - autorizzazione a n. 2 scarichi rispettivamente S1 di acque di acque reflue di industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), S2 di acque reflue domestiche entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
 - o comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- 2. **di stabilire** per quanto attiene le <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata massima	20000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/ Nm³

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO GRANIGLIATURA

Portata massima 15000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/ Nm³

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO ASPIRAZIONE MOLATURA

Portata massima 30000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/ Nm³

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA 1

Portata massima 8000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 20 mg/ Nm³

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA 2

8000 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 8 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

10 mg/Nm³ Polveri Ossidi di azoto (espressi come NO2) 20 mg/Nm³ Monossido di carbonio 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E6 IMPIANTO ASPIRAZIONE TAGLIO TUBI

6000 Nm³/h Portata massima 8 h/g Durata massima giornaliera 220 gg/anno Durata massima annua

7 m Altezza minima

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 20 mg/Nm³ Monossido di carbonio 5 mg/Nm³ Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E7 FORNO TRATTAMENTO 1 A METANO POT. 1160 KW

5000 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 16 h/g Durata massima annua 220 gg/anno 7 M Altezza minima

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³ 350 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E8 FORNO TRATTAMENTO 2 A METANO POT. 685 KW

5500 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 16 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

5 mg/Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E9 FORNO TRATTAMENTO 3 A METANO POT. 400 KW

3000 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 16 h/g Durata massima annua 220 gg/anno 7 m Altezza minima

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

5 mg/ Nm³ Polveri Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E10 FORNO FORGIATURA 1 A METANO POT. 1295 KW

6000 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 16 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³ 350 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 ma/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E11 FORNO FORGIATURA 2 A METANO POT. 685 KW

Portata massima 4000 Nm³/h Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E12 FORNO FORGIATURA 3 A METANO POT. 515 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E13 FORNO FORGIATURA 4 A METANO POT. 340 KW

Portata massima 4000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E14 FORNO FORGIATURA 5 A METANO POT. 340 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E15 FORNO FORGIATURA 6 A METANO POT. 340 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E16 FORNO FORGIATURA 7 A METANO POT. 340 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E17 FORNO FORGIATURA 8 A METANO POT. 525 KW

Portata massima 4000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E18 FORNO FORGIATURA 9 A METANO POT. 590 KW

Portata massima 4000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E19 IMPIANTO VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata massima 16000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E20 FORNO FORGIATURA 10 A METANO POT. 1392 KW

Portata massima 6000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E21 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI PRESSE DI FORGIA

Portata massima 4500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

 $\begin{array}{cccc} Polveri & 10 & mg/\ Nm^3 \\ Ossidi \ di \ azoto \ (espressi \ come\ NO2) & 20 & mg/\ Nm^3 \\ Monossido \ di \ carbonio & 5 & mg/\ Nm^3 \\ \end{array}$

EMISSIONE N. E22 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA

Portata massima 7200 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/ Nm 3 Ossidi di azoto (espressi come NO2) 20 mg/ Nm 3 Monossido di carbonio 5 mg/ Nm 3

EMISSIONE N. E23 FORNO TRATTAMENTO 4 A METANO POT. 2888 KW

Portata massima 6000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/ Nm³ Biossido di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Biossido di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E24 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA

Portata massima 14000 Nm³/h Durata massima giornaliera 8 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

10 mg/Nm³ Polveri Ossidi di azoto (espressi come NO2) 20 mg/ Nm³ Monossido di carbonio 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E25 IMPIANTO ASPIRAZIONE MOLATURA

24000 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 8 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

10 mg/Nm³ Polveri

EMISSIONE N. E26 GRANIGLIATURA

13000 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 8 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

10 mg/Nm³ Polveri

EMISSIONE N. E27 FORNO FORGIATURA 11 A METANO POT. 1200 KW

Portata massima 6000 Nm³/h Durata massima giornaliera 16 h/g Durata massima annua 220 gg/anno 7 m Altezza minima

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³ Biossido di azoto (espressi come NO2) 350 ma/ Nm³ Biossido di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E28 FORNO FORGIATURA 12 A METANO POT. 1200 KW

Portata massima 6000 Nm³/h Durata massima giornaliera 16 h/g Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

5 mg/Nm³ Polveri Biossido di azoto (espressi come NO2) 350 mg/ Nm³ Biossido di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/ Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20, E23, E27 ed E28 e fatto salvo quanto disposto al successivo punto q), il gestore può non effettuare monitoraggi a tali camini essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi a detto camino;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;

- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle polveri;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del monossido di carbonio;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E19, E21, E23, E24, E25 ed E26 devono avere una frequenza almeno annuale;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 80 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto k); il limite di emissione totale annua di COV è pari a 2350 kg/anno;
- j) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente;
- k) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- m) <u>entro il 28 febbraio di ogni anno</u> deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- q) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà
 comunicare ad Arpae di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un
 monitoraggio ad entrambe le emissioni E27 ed E28 mirante alla verifica del rispetto dei limiti fissati
 ed alla determinazione della concentrazione del monossido di carbonio effettuato in sede di messa
 a regime;
- 3. **di impartire,** per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le medesime prescrizioni di cui alla Determina 2278/2018, trattandosi di "proseguimento senza modifiche":
 - a) il punto di scarico deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - b) venga previsto un controllo periodico (almeno una volta all'anno) circa il corretto funzionamento del disoleatore e delle fosse Imhoff;
 - c) dovranno essere asportati gli oli dal disoleatore ed i fanghi dalle fosse Imhoff ogni qualvolta ve ne sia la necessità (e comunque almeno una volta all'anno) al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento (fosse Imhoff e disoleatore) dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - d) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi, alle fosse Imhoff, al disoleatore o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'AUSL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 4. **di impartire,** per lo scarico S2 di acque reflue domestiche (proseguimento senza modifiche rispetto quanto precedentemente autorizzato) avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le seguenti prescrizioni:
 - a) installazione sulla linea delle acque reflue provenienti dal lavabo e docce, un degrassatore conforme a quanto previsto dalla Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003. Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione al Comune e al Servizio Territoriale di ARPAE allegando la scheda tecnica del medesimo degrassatore;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;
 - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Alta Val Nure e ad all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

6. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP territorialmente competente sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi:
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- <u>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP</u>

Si rende noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente Dott.a Adalgisa Torselli Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.